



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Urbanistica
Tipo materia	Avvisi/Bandi
Materia	Approvazione/Pubblicazione
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 26, c. 1
Tipologia	Accertamento Prenotazione di Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00433 del 16/10/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 079

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 079/DIR/2025/00404

OGGETTO: Fondo contrasto consumo suolo (art. 1, co. 695 L 29 dicembre 2022, n. 197, DM Ambiente 2 gennaio 2025, n. 2). Approvazione bando "Rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano" e accertamento di entrata.



Il giorno 16/10/2025, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- la l.r. n. 7 del 04.02.1997, recante “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale” che agli art. 4 e 5 disciplina rispettivamente la “ripartizione delle competenze” e la “funzione dirigenziale”;
- il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che all'art 4 disciplina l'“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e all'art. 17 le “Funzioni dei dirigenti”;
- il d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- il d.lgs. n. 196 del 30.06.2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm. e ii. in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 26.01.2021, recante l'“Approvazione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” con cui si istituisce il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana all'interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul B.U.R.P. n. 15 del 28.01.2021, recante l'“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 682 del 26.04.2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04.05.2021, recante l'“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento”;
- il Reg. (UE) n. 2021/1058 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione;
- il Reg. (UE) n. 2021/1060 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la D.G.R. n. 429 del 08/04/2024 di conferimento dell'incarico di dirigente della Sezione Urbanistica all'ing. Giuseppe Angelini, nonché la D.G.R. n. 1080 del 29.07.2025 di proroga dell'incarico al 30.09.2025;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;



- la Deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 3/7/2023 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

Visti, altresì:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2021) 699 finale del 17 novembre 2021, recante *"Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima"*, che definisce, tra le altre cose, obiettivi di lungo periodo connessi al raggiungimento di un consumo di suolo netto pari a zero;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* che, all'articolo 1, comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il *"Fondo per il contrasto del consumo di suolo"*, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 *"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"*;
- l'articolo 25, comma 2 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che introduce il comma 2-bis all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevedendo la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 *"Tutela e uso del territorio"*;
- la Legge regionale 21 luglio 2001, n. 20 *"Norme generali di governo e uso del territorio"*;
- la Legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 *"Norme per la rigenerazione urbana"*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Premesso che:



- ai sensi dell'art. 1, co. 696 della citata legge 197/2022, per definire i criteri per il riparto del *"Fondo per il contrasto del consumo di suolo"* a favore delle Regioni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse, in data 2 gennaio 2025 è stato adottato il decreto n. 2 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito "DM 2/2025"), di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 1 *"Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2023-2027"*;
 - Allegato 2 *"Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano"*;
- come riportato nell'Allegato 1 al DM 2/2025, alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva, per la programmazione 2023-2027, pari a € 10.390.300,00, da introitare secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 1, comma 6, del suddetto decreto;
- tali risorse sono destinate a finanziare un programma di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado presenti sul territorio regionale, attraverso l'ampliamento degli spazi verdi ad uso pubblico, in ambito urbano e periurbano, con l'obiettivo di favorire la riattivazione dei servizi ecosistemici compromessi da fenomeni quali l'impermeabilizzazione, la copertura con materiali artificiali, la compattazione, la salinizzazione, la contaminazione, la riduzione della fertilità o la desertificazione dei suoli;
- l'Allegato 2 del DM 2/2025 definisce la procedura per la programmazione dei suddetti interventi e, in particolare, stabilisce le modalità per la determinazione della graduatoria di finanziamento che viene definita per ciascuna Regione sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti in tre distinte fasi:
 - fase di proposta, a cura delle Regioni;
 - fase di istruttoria tecnica, demandata alle Autorità di bacino distrettuali, d'intesa con le Regioni interessate;
 - fase di valutazione della significatività ambientale, in capo alla Direzione generale competente per la materia suolo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito "MASE"), con il supporto scientifico dell'ISPRA e il contributo tecnico-operativo delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni;
- l'art. 1, co. 3 del DM 2/2025 dispone che *"le Regioni avviano la raccolta delle proposte di intervento, così come descritto nell'allegato 2, e completano la fase istruttoria entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto di cui all'articolo 5, comma 3. Con uno o più accordi, definiti tra ciascuna Regione e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro i 180 giorni successivi, sono programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse assegnate per ogni annualità"*;
- per agevolare l'avvio della fase istruttoria, il MASE ha promosso, nei mesi di marzo e aprile 2025, specifici incontri operativi con i soggetti istituzionali



- coinvolti, provvedendo contestualmente a perfezionare l'area istruttoria *"Rinaturalizzazione suolo degradato"* all'interno del database ReNDiS-web, corredandola di un vademecum contenente istruzioni per il caricamento di dati, documenti e schede, da utilizzare nelle diverse fasi istruttorie;
- nel corso dei succitati incontri promossi dal MASE sono emerse, da parte dei rappresentanti degli Enti coinvolti, osservazioni e richieste di chiarimenti in merito alla procedura operativa di cui all'Allegato 2 del DM 2/2025 finalizzata alla programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano;
 - dall'esame congiunto delle suddette osservazioni, sono state condivise dal MASE, dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino distrettuali le modalità operative per l'attuazione del DM 2/2025 e, in particolare, i seguenti documenti predisposti e aggiornati dal MASE, la cui ultima versione è stata trasmessa mediante comunicazione elettronica prot. n. 91600 del 14 maggio 2025:
 - *"Criteri generali per le attività istruttorie"*;
 - *"Allegato A – Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali"*;
 - con la citata nota MASE prot. n. 91600/2025, è stato comunicato che, in ragione dell'esame congiunto delle osservazioni pervenute e della conseguente redazione dei documenti sopra richiamati, ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 1, comma 3, del DM 2/2025, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque del MASE terrà conto del periodo di sospensione delle attività resosi necessario per la definizione dei contenuti degli stessi, i quali saranno pubblicati, nella versione definitiva, alla pagina ["https://www.mase.gov.it/pagina/iniziative-2"](https://www.mase.gov.it/pagina/iniziative-2) del sito internet del MASE;
 - come comunicato dal MASE, ai criteri generali dovranno affiancarsi anche i criteri specifici definiti dalle Regioni ai fini dell'istruttoria di priorità regionale e i criteri specifici redatti dalle Autorità di bacino distrettuali (e condivisi con le rispettive Regioni) ai fini dell'istruttoria tecnica;
 - la definizione di detti criteri consentirà la pubblicazione degli avvisi, da parte delle Regioni, finalizzati alla presentazione delle proposte di intervento da parte degli Enti locali;
 - il paragrafo 2 dell'Allegato 2 al DM 2/2025 prevede che le Regioni, nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza, attribuiscono a ciascuna proposta di intervento selezionata come ammissibile un punteggio di priorità, fino a un massimo di 12 punti, determinato in base alla compresenza delle seguenti condizioni:
 - cofinanziamento dell'intervento (da 0 a 4 punti);
 - attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale (da 0 a 4 punti);
 - attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla



- realizzazione di aree verdi ad uso pubblico (da 0 a 4 punti);
- nel corso della riunione operativa promossa dal MASE in data 9.04.2025 è stato condiviso con le Regioni partecipanti il primo criterio di valutazione "a) *Cofinanziamento dell'intervento*", come poi riportato nel documento "*Criteri generali per le attività istruttorie*", trasmesso con nota MASE prot. n. 91600/2025, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 4 secondo le seguenti soglie percentuali di rilevanza del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento: $\geq 0\%$ e $< 5\%$: 0 punti; $\geq 5\%$ e $< 10\%$: 1 punto; $\geq 10\%$ e $< 20\%$: 2 punti; $\geq 20\%$ e $< 40\%$: 3 punti; $\geq 40\%$: 4 punti;
 - nel documento "*Criteri generali per le attività istruttorie*" è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri specifici di valutazione relativi ai punti b) e c) sopra richiamati, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle politiche di programmazione, pianificazione e rigenerazione urbana in atto nei rispettivi territori regionali;
 - il paragrafo 2 dell'allegato 2 al DM 2/2025 individua i criteri regionali di assegnazione dei punteggi di priorità che devono essere ulteriormente specificati dalle Regioni;
 - il paragrafo 3 dell'allegato 2 al DM 2/2025 prevede che le Autorità di Bacino distrettuali, nell'ambito dell'istruttoria tecnica di propria competenza, attribuiscono a ciascuna proposta di intervento ammissibile un punteggio di compatibilità, fino a un massimo di 9 punti, determinato sulla base dei seguenti aspetti relativi alla:
 - compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente (piani stralcio sull'assetto idrogeologico, piani stralcio sulla gestione delle acque, eventuali piani stralcio sulla difesa della risorsa suolo, ecc.);
 - compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel paragrafo 7 del medesimo allegato, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
 - compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico (l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati);
 - nel corso della Conferenza Operativa tenutasi in data 23 giugno 2025, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha approvato il documento "*Criteri generali e specifici per le attività istruttorie di cui al D.M. n. 2 del 02/01/2025 "Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo"*".

Considerato che:

- con deliberazione n. 1250 del 11.08.2025, pubblicata sul BURP n. 74 del 15.09.2025, la Giunta Regionale ha provveduto a:
 - prendere atto che le risorse del Fondo per il contrasto del consumo di suolo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi



per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano di cui al comma 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 assegnate alla Regione Puglia per la programmazione 2023-2027 con Decreto n. 2 del 2 gennaio 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica secondo i criteri definiti nell'Allegato 1 del medesimo decreto, da introitarsi secondo le tempistiche e le modalità ivi previste al comma 6 dell'articolo 1, ammontano complessivamente a € 10.390.300,00;

- autorizzare, al fine di stanziare le somme necessarie a dare attuazione agli interventi di competenza della Sezione Urbanistica per un valore complessivo di € 10.390.300,00, la variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26/2025 ai sensi dell'art. 51, co. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, come riportato nella apposita sezione "Copertura finanziaria" del documento istruttorio;
- prendere atto della *"Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano"* e dei criteri specifici di valutazione della significatività ambientale di valutazione del MASE di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 2 gennaio 2025, n. 2;
- approvare i *"Criteri specifici regionali per la priorità delle proposte di intervento"*;
- approvare lo schema di bando regionale *"Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado in attuazione al DM Ambiente 2/2025"*;
- approvare il documento *"Criteri generali e specifici per le attività istruttorie di cui al D.M. n. 2 del 02/01/2025 'Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo'"* approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella seduta della Conferenza Operativa Permanente del 23 giugno 2025, ai fini dell'istruttoria tecnica di competenza della medesima Autorità, d'intesa con la Regione, di cui al paragrafo 3 dell'allegato 2 del DM 2/2025;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Urbanistica ad operare sul capitolo di entrata e di spesa del bilancio regionale di cui al presente provvedimento e a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali;

Tanto premesso e considerato, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 2 gennaio 2025, n. 2, si rende necessario:

- approvare il bando *"Rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo"* (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'assegnazione dei contributi del *"Fondo per il contrasto al consumo di suolo"* di cui all'art. 1, co. 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- disporre la pubblicazione del bando *"Rinaturalizzazione di suoli degradati o in*



via di degrado in ambito urbano e periurbano. interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo" sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);

- stabilire che le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite pec inviata all'indirizzo sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it, a partire dal giorno di pubblicazione del bando e fino alle ore 23:59 del sessantesimo giorno naturale e consecutivo successivo a quello di pubblicazione;
- nominare Responsabile del Procedimento amministrativo del bando *"Rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo"* l'ing. Giuseppe Orlando, in servizio presso la Sezione Urbanistica regionale;
- disporre l'accertamento di entrata e la prenotazione di impegno per € 10.390.300,00, da destinare in favore degli Enti Locali della Regione Puglia come dettagliato nella Sezione Adempimenti Contabili, da intendersi qui integralmente richiamata.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024. Stima di impatto: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E4200102 "FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 695 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI"
Codice Struttura Regionale	11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 05 - SEZIONE URBANISTICA
Titolo - Tipologia - Categoria	4.0200.4020100
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.4.02.01.01.001 Livello V: 001-Contributi agli investimenti da Ministeri
Codice	Entrata non ricorrente



identificativo dell'entrata	
Origine	
Codice Transazione UE	2 - Altre entrate
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Importo Accertamento	€ 3.896.360,00
Debitore	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA VIA CRISTOFORO COLOMBO, N. 44 - 00147 ROMA (RM) C.F. 97047140583 PEC: MASE@pec.mase.gov.it
DISPOSIZIONE N. 2 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E4200102 "FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 695 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI"
Codice Struttura Regionale	11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 05 - SEZIONE URBANISTICA
Titolo - Tipologia - Categoria	4.0200.4020100
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.4.02.01.01.001 Livello V: 001-Contributi agli investimenti da Ministeri
Codice identificativo dell'entrata	Entrata non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	2 - Altre entrate



Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Importo Accertamento	€ 3.246.970,00
Debitore	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA VIA CRISTOFORO COLOMBO, N. 44 - 00147 ROMA (RM) C.F. 97047140583 PEC: MASE@pec.mase.gov.it
DISPOSIZIONE N. 3 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2027
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E4200102 "FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 695 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI"
Codice Struttura Regionale	11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 05 - SEZIONE URBANISTICA
Titolo - Tipologia - Categoria	4.0200.4020100
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.4.02.01.01.001 Livello V: 001-Contributi agli investimenti da Ministeri
Codice identificativo dell'entrata	Entrata non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	2 - Altre entrate
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Importo Accertamento	€ 3.246.970,00



Debitore	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA VIA CRISTOFORO COLOMBO, N. 44 - 00147 ROMA (RM) C.F. 97047140583 PEC: MASE@pec.mase.gov.it
DISPOSIZIONE N. 4 (Prenotazione d'impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0801026 "FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 695 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI"
Codice Struttura Regionale	11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 05 - SEZIONE URBANISTICA
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma: 01 Urbanistica e assetto del territorio - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.03.01.02
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 3.896.360,00
DISPOSIZIONE N. 5 (Prenotazione d'impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria



Capitolo	U0801026 "FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 695 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI"
Codice Struttura Regionale	11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 05 - SEZIONE URBANISTICA
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma: 01 Urbanistica e assetto del territorio - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.03.01.02
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 3.246.970,00
DISPOSIZIONE N. 6 (Prenotazione d'impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2027
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0801026 "FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 695 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. D.M. AMBIENTE 2 GENNAIO 2025, N. 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI"
Codice Struttura Regionale	11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 05 - SEZIONE URBANISTICA
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma: 01 Urbanistica e assetto del territorio - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi



	agli investimenti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.03.01.02
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 3.246.970,00

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- le operazioni contabili proposte rispettano le previsioni della legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- le operazioni contabili proposte rispettano le previsioni della legge regionale n. 43 del 31 dicembre 2024 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- le operazioni contabili proposte rispettano le previsioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20 gennaio 2025 *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"*;
- ricorrono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui



si intendono integralmente riportate.

- **di approvare** il bando *"Rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo"* (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'assegnazione dei contributi del *"Fondo per il contrasto al consumo di suolo"* di cui all'art. 1, co. 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- **di disporre** la pubblicazione del bando *"Rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo"* sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- **di stabilire** che le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite pec inviata all'indirizzo sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it a partire dal giorno di pubblicazione del bando e fino alle ore 23:59 del sessantesimo giorno naturale e consecutivo successivo a quello di pubblicazione;
- **di nominare** Responsabile del Procedimento amministrativo del bando *"Rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo"* l'ing. Giuseppe Orlando, in servizio presso la Sezione Urbanistica regionale;
- **di disporre** l'accertamento di entrata e la prenotazione di impegno per € 10.390.300,00, da destinare in favore degli Enti Locali della Regione Puglia come dettagliato nella Sezione Adempimenti Contabili, da intendersi qui integralmente richiamata.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di II livello "Criteri e modalità", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- è redatto secondo il sistema Cifra 2 ed è depositato nel sistema regionale di archiviazione secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del D.P.G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.



ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A - Bando_DM_2-2025.pdf - 20d78e8a5c7e2805dfa26fe3ebbc7f613422af8f3673680d12663d8c15ec57e4

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Riqualificazione Urbana
Giuseppe Orlando

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
Giuseppe Angelini



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Urbanistica

FONDO PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO

- art. 1, co. 695 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 -

BANDO

RINATURALIZZAZIONE DI SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO

Contributi agli Enti Locali per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano o periurbano, da destinare ad aree verdi ad uso pubblico in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 2 gennaio 2025, n. 2 per il riparto del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" di cui all'art. 1, co. 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e della deliberazione di Giunta Regionale 11 agosto 2025, n. 1250.

Indice

1) FINALITÀ E OBIETTIVI	4
2) SOGGETTI BENEFICIARI	4
3) FONTE DI FINANZIAMENTO	4
4) DOTAZIONE FINANZIARIA	4
5) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	5
6) INTERVENTI AMMISSIBILI	5
6.1) Caratteristiche delle aree oggetto di intervento	5
6.2) Caratteristiche delle proposte di intervento	6
7) SPESE AMMISSIBILI	7
7.1) Spese ammissibili in sede di verifica di ammissibilità formale delle domande	7
7.2) Spese ammissibili durante la fase di progettazione e in occasione di eventuali varianti in corso d'opera	8
7.3) Spese ammissibili in sede di liquidazione del finanziamento	8
8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO	8
8.1) Criteri di valutazione delle proposte di intervento	9
8.1.1) <i>Criteri per la valutazione della priorità (FASE 1 – Regione)</i>	9
8.1.2) <i>Criteri per la valutazione di compatibilità (FASE 2 – AdBD-AM)</i>	10
8.1.3) <i>Criteri per la valutazione di significatività ambientale (FASE 3 - MASE)</i>	12
8.2) Fasi di valutazione delle proposte di intervento	13
8.2.1) <i>FASE 1 (Regione): Acquisizione, Verifica di ammissibilità, Valutazione di priorità.</i>	13
8.2.2) <i>FASE 2 (AdBD-AM): Istruttoria tecnica</i>	15
8.2.3) <i>FASE 3 (MASE): Valutazione della significatività ambientale</i>	16
8.3) Quadro sinottico dei criteri e dei punteggi di valutazione delle proposte di intervento	16
9) DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DI FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	17
10) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE PROPOSTE DICHIARATE AMMISSIBILI E FINANZIABILI	18
11) CONTENUTI MINIMI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO	18
11.1) Individuazione dell'area di intervento. Corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento	18
11.2) Certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico ante e post-operam	19
11.3) Stato di degrado del suolo e cause	19
11.4) Modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste	19
11.5) Obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento	20
11.5.1) <i>Obiettivi dell'intervento</i>	20
11.5.2) <i>Compatibilità con la pianificazione di bacino</i>	20
11.5.3) <i>Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione</i>	20

11.5.4) Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico	20
11.6) Indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento	20
11.7) Eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento	20
11.8) Cronoprogramma tecnico-finanziario	20
11.9) Elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie.....	21
11.10) Quadro economico	21
11.11) Tabella di sintesi	21
12) TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO	22
13) TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE	24
14) TEMPISTICHE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	24
15) GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 9 DELL'ALLEGATO 2 DEL DM AMBIENTE 2/2025	24
16) PUBBLICITÀ DEL BANDO	25
17) STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
18) RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI	25
19) DIRITTO DI ACCESSO	25
20) TRATTAMENTO DEI DATI	26
21) FORO COMPETENTE.....	26
22) NORME DI RINVIO.....	27
MODELLO DI DOMANDA	28

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Bando, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 2 gennaio 2025, n. 2 con il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse del *"Fondo per il contrasto al consumo di suolo"* di cui all'art. 1, co. 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha la finalità di favorire il contrasto al consumo di suolo finanziando interventi volti a invertire il processo di urbanizzazione che causa l'impermeabilizzazione e il degrado dei suoli mediante il ripristino delle aree compromesse in aree verdi fruibili e ad uso pubblico, migliorare la qualità dell'ambiente e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della tutela del suolo, promuovendo una maggiore consapevolezza riguardo ai benefici ecologici e sociali derivanti dalla sua conservazione.

A tal fine, il bando finanzia interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado presenti sul territorio regionale che prevedano l'ampliamento degli spazi verdi ad uso pubblico, in ambito urbano e periurbano, con l'intento di favorire la riattivazione dei servizi ecosistemici compromessi da fenomeni quali l'impermeabilizzazione, la copertura con materiali artificiali, la compattazione, la salinizzazione, la contaminazione, la riduzione della fertilità o la desertificazione dei suoli.

2) SOGGETTI BENEFICIARI

Il Bando è rivolto agli Enti Locali della Regione Puglia, come definiti dall'art. 2, co. 1 del DLgs 267/2000 (Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Città Metropolitana di Bari).

I soggetti beneficiari devono essere **proprietari delle aree pubbliche oggetto degli interventi e/o prevederne l'espropriazione** per pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 nell'ambito dell'intervento proposto e **nei limiti di spesa** specificati nel paragrafo "7. Spese ammissibili".

3) FONTE DI FINANZIAMENTO

Il programma di interventi è finanziato a valere sulle risorse del *"Fondo per il contrasto del consumo di suolo"* istituito dall'articolo 1, comma 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), allocate sul pertinente paragrafo dello stato di previsione del MASE, il quale presenta una dotazione di 10 milioni di euro, iscritte in conto residui per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sono comunicate al MASE e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 2, co. 1 del DM Ambiente 2/2025).

Il soggetto beneficiario del contributo deve individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023, secondo il riparto regionale, non siano sufficienti, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, ovvero la realizzazione di un lotto completo, pena la revoca del finanziamento (art. 2, co. 2, DM Ambiente 2/2025).

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Con il Decreto n. 2/2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito "MASE") ha definito i criteri per il riparto del *"Fondo per il contrasto del consumo di suolo"* di cui all'art. 1, co. 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, assegnando alla Regione Puglia una dotazione finanziaria complessiva, per la programmazione 2023-2027, pari a € 10.390.300,00, da introitare secondo le tempistiche e le modalità previste dall'art. 1, co. 6 del suddetto decreto.

Le risorse non disciplinate negli accordi fra Regioni e MASE, per espressa rinuncia della Regione beneficiaria ovvero per l'assenza di interventi in graduatoria, sono ripartite, secondo le annualità di finanziamento, tra le amministrazioni restanti secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, dell'articolo 1 del DM Ambiente 2/2025 rideterminati non considerando l'amministrazione interessata (art. 1, co. 8, DM Ambiente 2/2025).

Le disponibilità derivanti dalla revoca del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del DM Ambiente 2/2025, ovvero dalle economie eventualmente conseguite al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalle Regioni a favore di altri interventi individuati secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria della medesima Regione, previa conferma della permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'intervento (art. 4, co. 5 del DM Ambiente 2/2025).

5) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo è concesso a fondo perduto in conto capitale per spese di investimento, fino a un massimo del 100% delle spese ammissibili per ciascuna proposta di intervento ammessa a finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria, a favore degli enti proponenti individuati nel paragrafo "2. Soggetti beneficiari".

Il finanziamento richiesto per ciascun intervento (esclusa la quota di eventuale cofinanziamento) deve essere compreso **tra 200.000,00 € e 1.000.000,00 €**.

Gli Enti Locali proponenti hanno la possibilità di integrare il finanziamento richiesto con forme di **cofinanziamento**, utilizzando fondi propri o altre risorse disponibili, purché coerenti con le previsioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6) INTERVENTI AMMISSIBILI

Il Bando finanzia proposte che prevedono interventi di effettiva **rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado sul territorio regionale, in ambito urbano o periurbano, su aree di proprietà pubblica, ovvero acquisite al demanio pubblico, che non presentino vincoli territoriali o urbanistici ostativi alla realizzazione dell'intervento**. Per le definizioni di "suoli degradati", "suoli in via di degrado" e "ambito urbano o periurbano", si rimanda al paragrafo "15. Glossario delle definizioni di cui al paragrafo 9 dell'allegato 2 del DM ambiente 2/2025".

6.1) Caratteristiche delle aree oggetto di intervento

Le proposte devono riferirsi ad un'area chiaramente delimitata e territorialmente continua oppure a un insieme di aree tra loro disgiunte, purché prossime e tra loro connesse dal punto di vista funzionale (ad esempio, ubicate lungo lo stesso asse viario, corso d'acqua, ecc.). Saranno valutate positivamente anche le proposte progettuali che, nell'ambito di un'unica domanda, includano più spazi urbani oggetto di rinaturalizzazione situati in diverse aree della città, purché coerenti con l'obiettivo di incrementare il verde urbano quale misura di adattamento e mitigazione degli effetti dei fenomeni di caldo intenso, ovvero per la mitigazione del fenomeno 'isola di calore urbano'.

La proposta deve infine prevedere la destinazione ad **"area verde ad uso pubblico"** e un **vincolo di inedificabilità** che deve risultare come prescrizione negli atti di approvazione della progettazione dell'intervento. Qualora le aree oggetto d'intervento non presentino già la destinazione di **"area verde ad uso pubblico"** e il vincolo di inedificabilità, tali condizioni dovranno risultare come **assunzione di impegno preliminare** nella domanda di finanziamento della proposta progettuale presentata.

Poiché l'art. 5 del DM Ambiente 2/2025 dispone al comma 1 che *"Il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell'impegno, assunto mediante delibera del Consiglio comunale, di introduzione sull'area di*

intervento del vincolo di “area verde inedificabile “negli strumenti urbanistici”, ove la proposta risultasse ammissibile e finanziabile, l’assegnazione del relativo contributo (per effetto della sottoscrizione, da parte del MASE e della Regione, degli accordi di cui all’art. 1, co. 3 del DM Ambiente 2/2025) potrà avvenire solo a seguito dell’assunzione, con deliberazione di Consiglio Comunale, di un impegno formale ad introdurre sul sito di intervento la destinazione di “area verde ad uso pubblico” con vincolo di inedificabilità. Il conseguente recepimento delle modifiche agli strumenti urbanistici comunali dovrà avvenire, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica, prima della realizzazione degli interventi.

6.2) Caratteristiche delle proposte di intervento

Le proposte di intervento devono riguardare interventi di ripristino ecologico da eseguirsi su siti di proprietà pubblica, ovvero acquisiti al demanio pubblico, e privi di ogni vincolo territoriale o urbanistico ostativo alla esecuzione dell’intervento e non possono riguardare aree o interventi già soggetti, per legge, all’obbligo di ripristino e rinaturalizzazione dei suoli.

Ciascuna proposta deve prevedere l’incremento degli spazi verdi in ambito urbano e periurbano, favorendo la riattivazione dei servizi ecosistemici annullati dalle azioni di impermeabilizzazione, compattazione, erosione e deterioramento, con lo scopo di aumentare la sensibilità e l’attenzione verso la tutela del suolo, per arrestarne il consumo. In particolare, ogni proposta di intervento deve necessariamente prevedere la realizzazione delle **lavorazioni primarie** nonché, eventualmente e subordinatamente alle lavorazioni primarie, delle **lavorazioni secondarie integrative** individuate nel paragrafo 7 dell’Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, di cui si riporta a seguire l’elenco (esemplificativo e non esaustivo) come successivamente integrato dall’AdBD-AM nel documento “*Criteri generali e specifici per le attività istruttorie D.M. n. 2 del 02.01.2025 – Riparto del fondo per il contrasto al consumo di suolo*” approvato nel corso della Conferenza Operativa Permanente tenutasi il 23.06.2025:

○ **Lavorazioni primarie:**

- **lavorazioni di de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati** che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate *autoctone del territorio a bassa idroesigenza e resistenti alla siccità*.

○ **Lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie):**

- **lavorazioni di demolizione aggiuntivi:** demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell’area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento);
- **lavorazioni del terreno:** riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, *livellamento e sistemazioni idrauliche*, ecc.;
- **lavorazioni di integrazione del suolo:** aggiunta di nuovo suolo *di qualità, anche* proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente *lo strato di suolo finale utilizzabile* dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm;
- **lavorazioni di arricchimento del suolo:** incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc.;

- **piantumazioni di vegetazione arborea** secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio *e a bassa idroesigenza*;
- **piantumazione di vegetazione arbustiva** di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio *e a bassa idroesigenza*;
- **semina e/o trapianto di specie arboree con specie autoctone del territorio a bassa idroesigenza e resistenti alla siccità**;
- **impianto irriguo** in sub-irrigazione o altra tipologia, comunque, a massima efficienza di risparmio idrico per la specifica necessità e con approvvigionamenti da fonti non convenzionali (raccolta acque piovane, riutilizzo acque reflue, ecc.);
- **sistemi di recupero delle acque meteoriche**: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.);
- **formazione di settori di coltivazione ortaggi biologici**: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc.;
- **opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza** dell'area a verde, *nel limite del 10% dell'importo dei lavori* (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.);
- **azioni non strutturali di sensibilizzazione, informazione, partecipazione e formazione degli stakeholder**, anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative e educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.).

7) SPESE AMMISSIBILI

7.1) Spese ammissibili in sede di verifica di ammissibilità formale delle domande

Ai fini della verifica di ammissibilità formale delle domande di finanziamento, saranno considerate ammissibili le spese relative ai lavori e alle forniture, qualora pertinenti alla realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli, comprese le relative spese tecniche e amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi e solo se:

- sostenute per lo svolgimento di lavori/attività afferenti alle aree dei suoli degradati o in via di degrado, ubicate in ambito urbano o periurbano, di proprietà pubblica dell'ente locale proponente o per le quali si prevede l'espropriazione per pubblica utilità, come meglio specificato nelle sezioni precedenti;
- riconducibili alle "lavorazioni primarie" e, ove previste, alle "lavorazioni secondarie integrative" (subordinate alle lavorazioni primarie), come illustrate a titolo esemplificativo e non esaustivo nel paragrafo "6. Interventi ammissibili".

Le seguenti voci di costo sono ammissibili a valere sul finanziamento richiesto, entro i limiti di seguito indicati:

- "acquisizione delle aree" (espropriazione per pubblica utilità): fino al 10% dell'importo del contributo richiesto;
- "lavorazioni di demolizione aggiuntivi" (come definite nel paragrafo "6. Interventi ammissibili"): fino al 10% dell'importo dei lavori richiesto a finanziamento. I costi relativi alla demolizione e al conferimento in discarica di pavimentazioni di strade, piazze, parcheggi, piazzali e aree simili, oggetto di rinaturalizzazione, sono esclusi dal limite sopra indicato;

- “opere accessorie” (come definite nel paragrafo “6. Interventi ammissibili”): fino al 10% dell’importo dei lavori richiesto a finanziamento.

Eventuali costi eccedenti dovranno o potranno essere coperti attraverso forme di cofinanziamento, così come i costi per le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, in quanto spese non ammissibili a valere sul contributo richiesto.

L’IVA, se dovuta e qualora non detraibile per l’Ente, sarà considerata come costo ammissibile.

7.2) Spese ammissibili durante la fase di progettazione e in occasione di eventuali varianti in corso d’opera

Per le domande ammesse e finanziate, la spesa ritenuta ammissibile dovrà risultare conforme ai criteri di ammissibilità indicati nel paragrafo soprastante; in caso contrario, la relativa quota di spesa non sarà riconosciuta a valere sul finanziamento in sede di liquidazione.

In fase di progettazione, così come in occasione di eventuali varianti in corso d’opera, il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento resta pari all’importo del contributo approvato.

Le eventuali economie restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, nonché per permettere la realizzazione degli stessi (art. 4, co. 4, DM Ambiente 2/2025).

7.3) Spese ammissibili in sede di liquidazione del finanziamento

Per le domande ammesse e finanziate, la spesa ritenuta ammissibile ai fini della liquidazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati nei paragrafi soprastanti e dovrà inoltre:

- essere chiaramente imputata all’ente beneficiario e sostenuta dallo stesso;
- essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua con le stesse attività;
- *rispettare il divieto di finanziamenti in sovrapposizione;*
- risultare effettivamente sostenuta e comprovata da giustificativi di spesa, documenti di pagamento e relativi atti quietanzati, recanti una data anteriore o coincidente con il termine previsto per la trasmissione della documentazione di rendicontazione finale (31 ottobre 2027), salvo eventuali proroghe debitamente concesse.

Il CUP e il CIG, ove previsto, dovranno essere indicati in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni.

In fase di liquidazione, la spesa ammissibile per ciascun intervento sarà riconosciuta nei limiti delle quote previste nel paragrafo “14. Tempi e modalità di erogazione delle risorse” e comunque entro l’importo del contributo approvato.

8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

Il DM Ambiente 2/2025 prevede che l’assegnazione del contributo avvenga sulla base di una **procedura valutativa articolata in tre fasi** consecutive la cui competenza è affidata, rispettivamente, alla Regione Puglia (Fase 1), all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Fase 2) e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Fase 3).

A valle della verifica di ammissibilità (operata dalla Regione nel corso della Fase 1 secondo le modalità di seguito specificate), ciascuna proposta viene valutata rispetto ai criteri individuati dalla Regione, dall'AdBD-AM e dal MASE nel rispetto delle indicazioni contenute nel DM Ambiente 2/2025.

8.1) Criteri di valutazione delle proposte di intervento

La valutazione delle proposte progettuali viene effettuata dalla Regione, dall'AdBD-AM e dal MASE sulla base dei rispettivi criteri di valutazione, di seguito richiamati.

8.1.1) Criteri per la valutazione della priorità (FASE 1 – Regione)

Con deliberazione di Giunta n. 1250 del 11.08.2025 la Regione Puglia ha definito, nel rispetto dei criteri indicati nell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, i seguenti criteri per la valutazione della priorità delle proposte progettuali:

- a) **Percentuale di cofinanziamento;**
- b) **Grado di attuazione della pianificazione territoriale o urbanistica volta alla rinaturalizzazione dei suoli;**
- c) **Grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana volti alla realizzazione di aree verdi.**

La DGR n. 1250/2025 ha altresì esplicitato le modalità per l'attribuzione dei punteggi in relazione a ciascuno dei suddetti criteri, richiamate a seguire nella sezione 8.2.1.c.

8.1.1.a) Percentuale di cofinanziamento

Il presente criterio (riveniente da quello definito alla lettera a) del paragrafo 2 dell'Allegato 1 del DM Ambiente 2/2025: *"Cofinanziamento dell'intervento"*) fa riferimento alla **percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento**.

Si ribadisce che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, **il fabbisogno economico dell'intervento, al netto di eventuali cofinanziamenti, non deve risultare inferiore a 200.000,00 € o superiore a 1.000.000,00 €.**

8.1.1.b) Grado di attuazione della pianificazione territoriale o urbanistica volta alla rinaturalizzazione dei suoli

Il presente criterio (riveniente da quello definito alla lettera b) del paragrafo 2 dell'Allegato 1 del DM Ambiente 2/2025: *"Attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale"*) consente di valutare se **l'intervento costituisce attuazione dei seguenti strumenti di pianificazione a scala locale che prevedono misure o azioni finalizzate alla rinaturalizzazione dei suoli:**

- P.U.G. o P.R.G. adeguati al P.P.T.R. con particolare riferimento al Progetto per il Paesaggio Regionale – Rete Ecologica Regionale;
- P.A.E.S.C.;
- Piano del Verde;
- altri piani.

8.1.1.c) Grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana volti alla realizzazione di aree verdi

Il presente criterio (riveniente da quello definito alla lettera c) del paragrafo 2 dell'Allegato 1 del DM Ambiente 2/2025: *"Attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico"*) consente di valutare se **l'intervento prevede la realizzazione di aree verdi in coerenza con i seguenti strumenti/strategie di rigenerazione urbana già vigenti:**

- D.P.R.U./D.S.R.U. o P.I.R.U. ai sensi della L.R. n. 21/2008;

- S.I.S.U.S. approvate nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020;
- altri strumenti di rigenerazione urbana.

8.1.2) Criteri per la valutazione di compatibilità (FASE 2 – AdBD-AM)

La **valutazione di compatibilità** viene effettuata dall'AdBD-AM, d'intesa con la Regione, con riferimento ai seguenti *criteri generali* definiti dal MASE nel paragrafo 3 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025:

- a) **Compatibilità con le previsioni della pianificazione di bacino vigente** (piani stralcio sull'assetto idrogeologico, piani stralcio sulla gestione delle acque, eventuali piani stralcio sulla difesa della risorsa suolo, ecc.);
- b) **Compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli** riportate nel paragrafo 7 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
- c) **Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico** (l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati),

Detti criteri sono stati ulteriormente integrati e dettagliati dall'AdBD-AM nel documento *"Criteri generali e specifici per le attività istruttorie D.M. n. 2 del 02.01.2025 – Riparto del fondo per il contrasto al consumo di suolo"* approvato nel corso della Conferenza Operativa Permanente tenutasi il 23.06.2025.

Si riportano a seguire i criteri generali per le attività istruttorie predisposti dal MASE, come integrati con le valutazioni e i criteri specifici riguardanti l'istruttoria tecnica definiti dall'Autorità di Bacino Distrettuale.

8.1.2.a) Compatibilità con la pianificazione di bacino

La compatibilità dell'intervento è da intendersi riferita agli obiettivi generali e specifici, nonché a misure e interventi prioritari della pianificazione di bacino rispetto ai quali l'intervento proposto svolge un'azione sinergica.

Ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino, gli strumenti di pianificazione riferiti alle tematiche acqua, suolo ed aspetti ambientali connessi rispetto ai quali valutare la compatibilità e associare il punteggio sono i seguenti:

• **Piano di Gestione delle Acque (PGA)**

Trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, si può ritenere che, in linea generale, le proposte siano sempre compatibili con il PGA.

La descrizione del proponente deve comprendere un'analisi di conteso dell'intervento, evidenziando le possibili sinergie e/o interferenze in relazione agli obiettivi ambientali e relative misure, fissati per i corpi idrici superficiali e sotterranei interessati, oltreché rispetto alle aree protette del PGA medesimo.

In relazione a quanto sopra, il proponente nella documentazione a corredo della proposta progettuale dovrà comunque indicare:

- a) se sono previsti aumenti di prelievi di acqua a carico di derivazioni già autorizzate ovvero nuove concessioni di emungimenti/derivazione d'acqua ovvero aumento dei prelievi a carico del SII per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici;
- b) la previsione di apporti irrigui da fonti non convenzionali (riutilizzo acque reflue urbane, raccolta di acque piovane, ...);
- c) i corpi idrici superficiali o sotterranei interessati dall'intervento e le connesse pressioni significative suscettibili di essere mitigate dall'intervento;

- d) i rischi di apporti in falda/fiume di inquinanti che si potrebbero generare, anche per l'eventuale presenza di siti contaminati limitrofi se non opportunamente controllati;
- e) le aree protette, fra quelle indicate nel PGA, che beneficiano dell'intervento.

Particolare attenzione verrà posta alle proposte progettuali che riguarderanno interventi individuati nelle aree di ricarica dei corpi idrici sotterranei o nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del DLgs 152/2006 e, sempre in un'ottica di tutela e risparmio della risorsa, alle proposte di contenenti sistemi di accumulo delle acque piovane da utilizzare sia per la riduzione dei deflussi pluviali e sia per l'irrigazione del verde dell'area oggetto di intervento.

È richiesto inoltre un inquadramento dell'intervento che metta in evidenza gli eventuali collegamenti del sito con la rete ecologica regionale, provinciale e comunale secondo le disposizioni dei relativi strumenti di pianificazione territoriale e, laddove presenti, i riferimenti agli eventuali contratti di fiume interessanti l'area oggetto della proposta.

- **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI - rischio frana/cavità)**

Trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, dovranno essere valutati i potenziali effetti sulla stabilità dei versanti e la compatibilità con il PAI - rischio frana/cavità.

Verrà quindi assegnato a tutte le proposte compatibili con tale strumento di pianificazione il punteggio massimo.

Nel caso in cui la proposta abbia potenziali elementi di incompatibilità o presenti potenziali conflitti con il PAI rischio da frana/cavità, questi dovranno essere dichiarati e descritti dal proponente, evidenziando le eventuali misure compensative adottate. **In ogni caso, dovrà essere dichiarata dal proponente la compatibilità con il PAI.**

La compatibilità con la pianificazione di bacino deve essere valutata anche in relazione alle possibili interferenze con gli interventi previsti nel Programma Triennale degli interventi ex art. 69 del DLgs 152/2006.

- **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI - rischio alluvioni) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)**

Trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, si può ritenere che, in linea generale, le proposte siano sempre compatibili con PAI - rischio alluvioni e PGRA. Verrà quindi assegnato a tutte le proposte compatibili con tali piani il punteggio massimo.

La compatibilità con il PGRA viene valutata anche in merito alle possibili interferenze degli interventi di rinaturalizzazione con le aree destinate alla realizzazione di piano e con i vincoli previsti per tali aree nella disciplina del PGRA e nella normativa del Piano stralcio. Nell'elaborato dovrà essere inquadrato l'intervento rispetto al PGRA e alle aree destinate alle misure di piano, nonché in relazione al PAI – rischio alluvioni.

Nel caso in cui la proposta abbia potenziali elementi di incompatibilità o presenti potenziali conflitti con il PAI – rischio alluvioni e PGRA, questi stessi dovranno essere dichiarati e descritti dal proponente, evidenziando le eventuali soluzioni compensative adottate. **In ogni caso, dovrà essere dichiarata dal proponente la compatibilità con il PAI di competenza e il PGRA.**

La compatibilità con la pianificazione di bacino deve essere valutata anche in relazione alle possibili interferenze con gli interventi previsti nel Programma Triennale degli interventi ex art. 69 del DLgs 152/2006.

8.1.2.b) Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione

Il proponente dovrà descrivere la compatibilità con le opere di rinaturalizzazione riportate nell'elenco (esemplificativo e non esaustivo) delle lavorazioni primarie e secondarie richiamate nel paragrafo “6. Interventi ammissibili”.

8.1.2.c) *Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico*

Il proponente deve illustrare gli effetti indotti dall'opera nel contesto fisico-ambientale di riferimento, descrivendo in che modo le opere previste nel progetto incidano sulla mitigazione o riduzione della pericolosità o del rischio idraulico e da frana/cavità, allegando estratti di mappa che evidenzino in una scala di rappresentazione adeguata, l'ubicazione dell'intervento rispetto alle perimetrazioni PGRA e PAI rischio frane/alluvioni/altri Piani stralcio di bacino.

Considerato che occorre verificare la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dai PAI-rischio frane/alluvioni/altri Piani stralcio di bacino e del PGRA, occorre valutare, sulla base della tipologia di intervento proposto, il valore del bene da realizzare, il suo grado di esposizione e se questo non possa arrecare danni o aggravare la suscettibilità/pericolosità/rischio idrogeologico presenti anche in aree contermini.

Per esempio, se l'intervento riguarda la realizzazione di una deimpermeabilizzazione a favore di un'area a verde attrezzata fruibile da persone, esso potrebbe divenire non compatibile con aree a pericolosità idrogeologica elevata, proprio perché si determinerebbe un aumento dell'esposizione a rischio.

Al contrario, se l'area a verde non sarà attrezzata e non sarà fruibile, potrebbe assumere, per esempio, una funzione di drenaggio in aree allagabili, o una funzione di area buffer di sicurezza in aree a pericolosità da frana/cavità.

Nei casi in cui l'intervento di deimpermeabilizzazione ricade in aree non perimetrate, potrebbe comunque avere una funzione indiretta di mitigazione del rischio idrogeologico i cui effetti si manifestano in altre aree (migliore risposta idrologica, aumento tempi di corrivazione, ecc.).

Per questa sezione, il punteggio verrà assegnato anche in coerenza con le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2021 *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*.

In ogni caso, dovranno essere dichiarate dal proponente le specifiche mitigazioni della pericolosità/rischio idrogeologico, o contributi alle mitigazioni, che l'intervento proposto sarà in grado di generare.

Di conseguenza, nell'assunto che gli interventi di deimpermeabilizzazione a favore di nuove aree a verde non dovranno comunque generare un incremento del rischio idrogeologico, il punteggio da assegnare (secondo una scala di valutazione da 0 a 3 punti) sarà attribuito in relazione alle considerazioni sopra riportate, valutando in particolare positivamente le proposte progettuali, sia in relazione alle aree a maggiore livello di pericolosità/rischio idrogeologico definito dai Piani Stralcio vigenti, sia in relazione all'effettivo contributo alla mitigazione dei predetti livelli di pericolosità/rischio idrogeologico a seguito della realizzazione del progetto proposto.

8.1.3) *Criteri per la valutazione di significatività ambientale (FASE 3 - MASE)*

La **valutazione di significatività ambientale** riguarda gli aspetti definiti nel paragrafo 4 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, di seguito richiamati:

- a) **Significatività di ubicazione dell'intervento** nell'ambito urbano (ubicazione rispetto al perimetro urbano);
- b) **Significatività di estensione dell'intervento** (superficie in mq dell'area di intervento);
- c) **Significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo** in termini di compresenza di:
 - i. percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);

- ii. percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);
- iii. recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

8.2) Fasi di valutazione delle proposte di intervento

8.2.1) FASE 1 (Regione): Acquisizione, Verifica di ammissibilità, Valutazione di priorità.

La Fase 1, attribuita alla competenza regionale, è finalizzata all'**acquisizione delle domande** formulate dagli Enti Locali, alla relativa **verifica di ammissibilità** formale e alla conseguente **valutazione della priorità delle proposte progettuali** secondo i criteri regionali approvati con la DGR n. 1250 del 11.08.2025 e richiamati nella sezione 8.1.1) del presente paragrafo.

Salvo proroghe o sospensione dei termini, la Fase 1 deve concludersi entro 180 giorni dalla pubblicazione del DM Ambiente 2/2025 sul sito web del MASE.

La Fase 1 si articola come segue:

- a) Acquisizione delle domande;
- b) Verifica di ammissibilità formale delle domande;
- c) Valutazione della priorità delle proposte di intervento.

8.2.1.a) Acquisizione delle domande

Gli Enti Locali possono presentare una o più domande di finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati alla rinaturalizzazione dei suoli nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel paragrafo "12. Tempi e modalità di presentazione delle domande di finanziamento".

8.2.1.b) Verifica di ammissibilità formale delle domande

La Regione valuta in via prioritaria l'ammissibilità delle domande pervenute, provvedendo all'**esclusione**:

1. delle domande che non rispettano i termini (60 giorni a partire dalla pubblicazione del Bando) e le modalità di presentazione definite nel paragrafo "13. Tempi e modalità di presentazione delle domande di finanziamento";
2. delle proposte che non rispettano le condizioni dettate dall'art. 2 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, ovvero:
 - a. proposte che non risultano coerenti con le finalità del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" in argomento e con i contenuti del DM Ambiente 2/2025 nonché dei relativi allegati, ovvero che non producono un'effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento;
 - b. proposte che riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
 - c. proposte il cui fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, non sia compatibile con le risorse economiche assegnate a Regione Puglia (complessivamente pari a € 10.390.300,00) e risulti inferiore a 200.000,00 € o superiore a 1.000.000,00 €.
 - d. proposte che non contengono la documentazione minima prevista dal paragrafo 6 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 (richiamata nel paragrafo "12. Contenuti minimi delle proposte di intervento");
 - e. proposte che non sono identificate con il CUP;
 - f. che prevedono risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.

8.2.1.c) Valutazione della priorità delle proposte di intervento

La Regione attribuisce un punteggio sulla base dei criteri di priorità approvati con DGR n. 1250/2025 e richiamati nella sezione 8.1.1) del presente paragrafo.

L'attribuzione dei punteggi avviene secondo le regole approvate con la medesima deliberazione di Giunta Regionale, di seguito richiamate.

CRITERIO	VALORE	PUNTEGGIO	REGOLE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
a) PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO	≥ 0% e < 5%	0	Percentuale di cofinanziamento rispetto all'importo richiesto
	≥ 5% e < 10%	1	
	≥ 10% e < 20%	2	
	≥ 20% e < 40%	3	
	≥ 40%	4	
b) GRADO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE O URBANISTICA VOLTA ALLA RINATURALIZZAZIONE DEI SUOLI	NULLO	0	L'intervento non costituisce attuazione di alcuno strumento di pianificazione
	MODERATO	2	L'intervento costituisce attuazione di uno strumento di pianificazione
	ELEVATO	4	L'intervento costituisce attuazione di almeno due strumenti di pianificazione
c) GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI AREE VERDI	NULLO	0	L'intervento non costituisce attuazione di alcuno strumento/strategia di pianificazione
	MODERATO	2	L'intervento costituisce attuazione di uno strumento/strategia di pianificazione
	ELEVATO	4	L'intervento costituisce attuazione di almeno due strumenti/strategie di pianificazione

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta nella fase di valutazione delle priorità è pari alla somma dei punteggi attribuiti con riferimento a ciascuno dei suddetti criteri. In esito alla valutazione effettuata dalla Regione, a ciascuna proposta viene attribuito un **punteggio di priorità complessivo compreso tra 0 e 12**, che concorrerà alla determinazione del punteggio finale attribuito dal MASE a conclusione delle tre fasi di valutazione.

Una volta conclusa la valutazione di priorità, al fine di consentire l'espletamento delle successive fasi di valutazione, la Regione provvede al caricamento nell'apposita area istruttoria *"Rinaturalizzazione suolo degradato"* disponibile sul database **RENDIS-web** di **ISPRA** all'indirizzo http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/lista_istruttorie.jsp, delle proposte di interventi ammissibili, dei relativi elaborati progettuali nonché di tutti i documenti di monitoraggio successivi al finanziamento dell'intervento, correlati al trasferimento delle risorse (atti di approvazione del progetto esecutivo, Deliberazioni di Consiglio Comunale sul vincolo di "area verde inedificabile ad uso pubblico", bando di gara pubblicato per l'affidamento dei lavori, provvedimento di avvio dei lavori, certificato conclusione dei lavori).

8.2.2) FASE 2 (AdBD-AM): Istruttoria tecnica

La Fase 2 è finalizzata all'**istruttoria tecnica** delle proposte ritenute ammissibili. In tale fase, l'AdBD-AM, d'intesa con la Regione, opera una **valutazione di compatibilità** in ragione dei criteri generali e specifici definiti rispettivamente dal MASE e dall'AdBD-AM, come dettagliati nella sezione 8.1.2) del presente paragrafo.

La valutazione di compatibilità si conclude **entro 90 giorni** (comprensivi degli eventuali 45 giorni per le integrazioni documentali) dal caricamento della documentazione tecnica relativa agli interventi ammissibili nell'area istruttoria di ReNDiS-web.

L'AdBD-AM può richiedere alla Regione elaborati mancanti rispetto a quanto previsto nell'allegato 2 al DM 2/2025. Se **entro 45 giorni** dalla richiesta di integrazioni da parte dell'AdBD-AM non sono caricati su ReNDiS gli elaborati mancanti, l'istruttoria tecnica è negativa, con conseguente esclusione della proposta dalla graduatoria di finanziamento.

L'attribuzione dei punteggi per ciascuna proposta avviene assegnando un punteggio di compatibilità compreso tra 0 e 3 (0 = nulla, 1 = bassa, 2 = media, 3 = alta), secondo lo schema riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, di seguito riproposto.

CRITERIO	VALORE	PUNTEGGIO	REGOLE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
a) COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO VIGENTE	ALTA	3	Compatibile con le previsioni di 3 piani
	MEDIA	2	Compatibile con le previsioni di 2 piani
	BASSA	1	Compatibile con le previsioni di 1 piano
	NULLA	0	Compatibile con le previsioni di 0 piani
b) COMPATIBILITÀ CON LE TIPOLOGIE DI OPERE DI RINATURALIZZAZIONE DEI SUOLI	ALTA	3	> 90% di opere di rinaturalizzazione
	MEDIA	2	> 70% di opere di rinaturalizzazione
	BASSA	1	> 50% di opere di rinaturalizzazione
	NULLA	0	> 30% di opere di rinaturalizzazione
c) COMPATIBILITÀ CON GLI EFFETTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	ALTA	3	Considerevole mitigazione
	MEDIA	2	Discreta mitigazione
	BASSA	1	Minima mitigazione
	NULLA	0	Nessuna mitigazione

In esito all'istruttoria tecnica di competenza dell'AdBD-AM, a ciascuna proposta viene attribuito un **punteggio di compatibilità complessivo compreso tra 0 e 9**, che concorrerà alla determinazione del punteggio finale attribuito dal MASE a conclusione delle tre fasi di valutazione.

A conclusione dell'istruttoria tecnica, l'AdBD-AM trasmette al MASE, e per conoscenza alla Regione, la scheda di istruttoria con l'esito finale e le osservazioni su ogni aspetto di compatibilità sopra riportato, nonché con i relativi punteggi di compatibilità. Detta trasmissione vale quale comunicazione di avvenuta conclusione dell'istruttoria tecnica.

8.2.3) FASE 3 (MASE): Valutazione della significatività ambientale

Entro 90 giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica, la Direzione Generale del MASE competente in materia di suolo effettua la **valutazione della significatività ambientale** dell'intervento, con il supporto scientifico di ISPRA e il supporto tecnico-operativo dell'AdBD-AM e della Regione.

La valutazione di significatività ambientale riguarda gli aspetti definiti nel paragrafo 4 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 e richiamati nella sezione 8.1.3) del presente paragrafo.

Il MASE valuta la significatività ambientale dell'intervento attribuendo a ciascuna proposta, per ognuno dei succitati aspetti e secondo lo schema riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, di seguito riproposta, un punteggio di compatibilità compreso tra 0 e 3 (0 = nulla, 1 = bassa, 2 = media, 3 = alta).

CRITERIO	VALORE	PUNTEGGIO	REGOLE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
a) SIGNIFICATIVITA' DI UBICAZIONE	ALTA	3	Centrale al perimetro urbano
	MEDIA	2	Marginale interna al perimetro urbano
	BASSA	1	Marginale esterna al perimetro urbano
	NULLA	0	Molto esterna al perimetro urbano
b) SIGNIFICATIVITA' DI ESTENSIONE	ALTA	3	> 10.000 mq
	MEDIA	2	> 5.000 mq
	BASSA	1	> 2.000 mq
	NULLA	0	< 2.000 mq
c) SIGNIFICATIVITA' DELLE AZIONI	ALTA	3	Compresenza di 3 azioni su 3
	MEDIA	2	Compresenza di 3 azioni su 3
	BASSA	1	Presenza di 1 azione su 3
	NULLA	0	Presenza di 0 azioni su 3

A ciascuna proposta viene definitivamente attribuito un **punteggio di significatività complessivo compreso tra 0 e 9**, che concorrerà alla determinazione del punteggio finale.

Il MASE conclude l'istruttoria con la definizione del punteggio finale sulla propria scheda, sulla quale sono riportati l'esito finale, le osservazioni di sintesi relative a ciascun aspetto di significatività sopra indicato e i punteggi di compatibilità assegnati.

Il MASE, tramite ISPRA, carica sulla piattaforma ReNDiS-web la scheda di istruttoria tecnica a cura dell'AdBD-AM (con l'esito finale e le osservazioni su ogni aspetto di compatibilità sopra riportato, nonché con i relativi punteggi di compatibilità) e la scheda di istruttoria sulla significatività ambientale MASE/ISPRA.

8.3) Quadro sinottico dei criteri e dei punteggi di valutazione delle proposte di intervento

Il seguente quadro sinottico riassume i punteggi assegnati per ciascun criterio di valutazione dai soggetti competenti in ciascuna fase di valutazione.

FASE 1	Competenza Regione	Finalità Valutazione della priorità	Riferimento Bando par. 8.2.1	
Acquisizione delle domande, Verifica di ammissibilità, Valutazione di priorità	Criteri		Punteggio	Rif. bando
	1.a) Percentuale di cofinanziamento		da 0 a 4	par. 8.1.1.a
	1.b) Grado di attuazione della pianificazione territoriale o urbanistica volta alla rinaturalizzazione dei suoli		0, 2, 4	par. 8.1.1.b
	1.c) Grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana volti alla realizzazione di aree verdi		0, 2, 4	par. 8.1.1.c
FASE 2	Competenza AdBD-AM	Finalità Valutazione di compatibilità	Riferimento Bando par. 8.2.2	
Istruttoria tecnica	Criteri		Punteggio	Rif. bando
	2.a) Compatibilità con la pianificazione di bacino		da 0 a 3	par. 8.1.2.a
	2.b) Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione		da 0 a 3	par. 8.1.2.b
	2.c) Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico		da 0 a 3	par. 8.1.2.c
FASE 3	Competenza MASE	Finalità Valutazione della significatività ambientale	Riferimento Bando par. 8.2.3	
Valutazione della significatività ambientale	Criteri		Punteggio	Rif. bando
	3.a) Significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano		da 0 a 3	par. 8.1.3
	3.b) Significatività di estensione dell'intervento		da 0 a 3	
	3.c) Significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo		da 0 a 3	

9) DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DI FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La graduatoria di finanziamento degli interventi viene determinata per ogni Regione attraverso la sommatoria dei punti assegnati per ciascuno dei criteri individuati nel corso delle tre fasi di valutazione (di priorità, di compatibilità, di significatività ambientale), come dettagliato nel paragrafo "8. Valutazione delle proposte di intervento".

Il MASE elabora le graduatorie regionali e nazionali degli interventi in base ai punteggi assegnati dalle Regioni, dalle Autorità di Bacino Distrettuali e dal MASE/ISPRA.

L'insieme delle graduatorie delle singole Regioni costituisce la graduatoria nazionale.

Nelle graduatorie, a parità di punteggio, assumono priorità gli interventi con maggiore punteggio di valutazione della significatività ambientale attribuito dal MASE. Nei casi di pari punteggio tra due o più interventi che avessero anche il medesimo punteggio di significatività ambientale, assume priorità di finanziamento la richiesta acquisita per prima dalla Regione sulla base della data e numero di protocollo regionale in ingresso.

Con uno o più accordi definiti tra Regione Puglia e MASE saranno programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse assegnate a Regione, tenuto conto delle disponibilità

economiche per ogni annualità. Nell'ambito dei medesimi accordi sono disciplinate le modalità di riprogrammazione degli interventi sulla base degli intervenuti aggiornamenti delle graduatorie.

10) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE PROPOSTE DICHIARATE AMMISSIBILI E FINANZIABILI

Tra le proposte di intervento ritenute ammissibili e finanziabili, non potranno essere finanziate quelle che:

- alla data di accettazione del contributo e di sottoscrizione delle disposizioni tecnico-amministrative da parte dell'Ente beneficiario (successiva alla comunicazione regionale di intervento ammissibile e finanziabile), abbiano già avviato le procedure di affidamento dei lavori;
- risultino, al netto dell'eventuale cofinanziamento, già integralmente coperte da altre risorse pubbliche e/o private per le medesime spese ammissibili (finanziamenti in sovrapposizione);
- non siano accompagnate, ove necessario, dall'impegno formale assunto con deliberazione di Consiglio Comunale ad introdurre, per le aree oggetto di intervento, il vincolo di destinazione ad *"area verde inedificabile ad uso pubblico"* nello strumento urbanistico generale vigente.

11) CONTENUTI MINIMI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

I contenuti minimi degli elementi informativi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento individuati nel paragrafo 6 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 sono i seguenti:

1. Corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento;
2. Certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico *ante e post operam*;
3. Stato di degrado del suolo e cause;
4. Modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste;
5. Obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento;
6. Indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento;
7. Eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento;
8. Cronoprogramma tecnico-finanziario;
9. Elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie;
10. Quadro economico;
11. Tabella di sintesi degli elementi informativi.

I suddetti contenuti minimi sono stati dettagliati dal MASE e, per gli aspetti di competenza, dall'AdBD-AM rispettivamente nei documenti *"Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali"* allegato alla nota prot. n. 91600/2025 e *"Criteri generali e specifici per le attività istruttorie D.M. n. 2 del 02.01.2025 – Riparto del fondo per il contrasto al consumo di suolo"*.

Si riportano a seguire le indicazioni di dettaglio fornite dai suddetti documenti in relazione ai contenuti minimi.

11.1) Individuazione dell'area di intervento. Corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento

Indicare l'esatta ubicazione dell'area oggetto di intervento (con i relativi estremi catastali), l'estensione dell'area di intervento (in metri quadri) e l'ubicazione dell'intervento rispetto al perimetro urbano (come definito nel paragrafo "15. Glossario delle definizioni di cui al paragrafo 9 dell'allegato 2 del DM Ambiente 2/2025").

Dichiarare che le proposte riguardano interventi di ripristino ecologico eseguiti su siti di proprietà pubblica, ovvero di cui si prevede, in sede progettuale, l'acquisizione al demanio pubblico.

Dichiarare che, così come previsto dal paragrafo 8 dell'Allegato 2 del DM 02/2025, gli interventi non riguardano aree di cantiere di altri interventi.

Allegare foto, corografia e mappa di dettaglio del sito dell'intervento, a scala adeguata.

11.2) Certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico ante e post-operam

Come disposto dal DM Ambiente 2/2025, le proposte devono riguardare interventi di ripristino ecologico da eseguirsi su siti privi di ogni vincolo territoriale o urbanistico ostativo alla esecuzione dell'intervento.

La progettazione dell'intervento dovrà prevedere la destinazione ad **"area verde ad uso pubblico"** e un **vincolo di inedificabilità** che deve risultare nel certificato di destinazione urbanistica.

Nel caso in cui l'area/le aree oggetto di intervento non avessero già la destinazione/vincolo richiesti, occorrerà allegare alla domanda di finanziamento un'apposita dichiarazione con la quale il Legale rappresentante assume l'**impegno preliminare** ad introdurre sul sito di intervento la destinazione di "area verde ad uso pubblico" e il vincolo di inedificabilità¹.

L'erogazione del finanziamento resta ad ogni modo subordinata all'assunzione dell'impegno formale, da assumersi in caso di ammissione a finanziamento da parte del Consiglio Comunale, all'introduzione nello strumento urbanistico vigente, nel rispetto della disciplina urbanistica regionale in materia urbanistica, della destinazione di "area verde ad uso pubblico" e del vincolo di inedificabilità in corrispondenza delle aree oggetto di intervento.

Allegare documento di certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico.

11.3) Stato di degrado del suolo e cause

Descrivere lo stato dell'area evidenziando lo stato di degrado del suolo e le cause di tale degrado.

Allegare fotografie che evidenzino lo stato di degrado.

11.4) Modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste

Inserire una descrizione delle opere che si intende realizzare, suddividendole tra lavorazioni primarie e lavorazioni secondarie integrative, specificando la loro ubicazione.

Al fine di valutare la significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo indicare:

- la percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e il successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);
- la percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);
- l'eventuale recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

Allegare gli elaborati funzionali al livello progettuale sviluppato.

¹ Si rimanda a quanto a tal proposito precisato nella sezione 6.1) del paragrafo "6. Interventi ammissibili".

11.5) Obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento

Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento, la loro compatibilità con le previsioni della pianificazione di bacino vigente e la compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

11.5.1) Obiettivi dell'intervento

Descrivere sommariamente gli obiettivi dell'intervento in termini di valenza ambientale.

11.5.2) Compatibilità con la pianificazione di bacino

L'elaborato deve descrivere la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino, al fine di poter assegnare il punteggio previsto dal DM Ambiente 2/2025.

Per il dettaglio delle informazioni da inserire nella documentazione in quanto utili alla valutazione, si rimanda alla sottosezione 8.1.2.a) del paragrafo "8. Valutazione delle proposte di intervento".

11.5.3) Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione

Descrivere la compatibilità con le opere di rinaturalizzazione elencate a titolo di esempio nel paragrafo "6. Interventi ammissibili". In relazione alla descrizione delle tipologie di opere previste verrà assegnato il relativo punteggio in ragione della percentuale dei costi delle opere di rinaturalizzazione rispetto al costo complessivo dell'intervento.

Per ogni tipologia di opere riportare i dati di sintesi di costi e percentuali rispetto all'importo dell'intervento.

11.5.4) Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico

Illustrare gli effetti indotti dall'opera nel contesto fisico-ambientale di riferimento, descrivendo in che modo le opere previste nel progetto incidano sulla mitigazione o riduzione della pericolosità o del rischio idraulico e geomorfologico.

Allegare estratti di mappa che evidenzino l'ubicazione dell'intervento rispetto alle perimetrazioni PGRA e PAI frane/alluvioni.

Per il dettaglio delle informazioni da inserire nella documentazione in quanto utili alla valutazione, si rimanda alla sottosezione 8.1.2.c) del paragrafo "8. Valutazione delle proposte di intervento".

11.6) Indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento

Descrivere le attività di manutenzione necessarie per il mantenimento dell'efficacia e della qualità delle opere e degli impianti a verde previsti. Gli oneri di tali manutenzioni sono a carico degli enti beneficiari del finanziamento, da prevedere nella progettazione esecutiva posta a bando di gara.

11.7) Eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento

Descrivere le eventuali azioni di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo: attività ricreative ed educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano.

11.8) Cronoprogramma tecnico-finanziario

Inserire il cronoprogramma tecnico e finanziario previsto per la progettazione e realizzazione dell'opera.

11.9) Elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie

Inserire in allegato il computo metrico dell'intervento.

11.10) Quadro economico

Inserire il quadro economico dell'intervento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, co. 7 del DM Ambiente 2/2025, le risorse destinate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi.

11.11) Tabella di sintesi

Per consentire una più rapida verifica dei contenuti, occorre inserire tra gli elaborati la seguente tabella, compilata con le indicazioni degli elementi informativi e le relative mappe di sintesi richiesti. Ai fini della compilazione della Tabella di sintesi, si faccia riferimento alle indicazioni di seguito fornite sulla scorta della Tabella 2 del paragrafo 6 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025.

FASE	CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI INFORMATIVI DI SINTESI
1	a) Percentuale di cofinanziamento	Riportare informazioni in merito all'entità del cofinanziamento, ove previsto
	b) Grado di attuazione della pianificazione territoriale o urbanistica volta alla rinaturalizzazione dei suoli	<p>Evidenziare in che modo l'intervento costituisce attuazione dei seguenti strumenti di pianificazione a scala locale che prevedono misure o azioni finalizzate alla rinaturalizzazione dei suoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – P.U.G. o P.R.G. adeguati al P.P.T.R. con particolare riferimento al Progetto per il Paesaggio Regionale – Rete Ecologica Regionale; – P.A.E.S.C.; – Piano del Verde; – altri piani. <p>Riportare gli estremi degli atti di approvazione degli strumenti di pianificazione indicati.</p>
	c) Grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana volti alla realizzazione di aree verdi	<p>Evidenziare in che modo l'intervento prevede la realizzazione di aree verdi in coerenza con i seguenti strumenti/strategie di rigenerazione urbana già vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – D.P.R.U./D.S.R.U. o P.I.R.U. ai sensi della L.R. n. 21/2008; – S.I.S.U.S. approvate nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020; – altri strumenti di rigenerazione urbana. <p>Riportare gli estremi degli atti di approvazione degli strumenti/strategie di rigenerazione indicati.</p>
2	a) Compatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino	Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino vigenti, facendo riferimento ai contenuti specifici definiti dall'AdBD-AM, richiamati nella sottosezione 8.1.2.a) del paragrafo "8. Valutazione delle proposte di

		intervento”.
	b) Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione	Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con le opere di rinaturalizzazione riportate nell’elenco (esemplificativo e non esaustivo) delle lavorazioni primarie e secondarie richiamate nel paragrafo “6. Interventi ammissibili”
	c) Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico	Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con azioni di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati previsti e i possibili contributi di mitigazione che l’intervento di rinaturalizzazione può apportare, facendo riferimento ai contenuti specifici definiti dall’AdBD-AM, richiamati nella sottosezione 8.1.2.c) del paragrafo “8. Valutazione delle proposte di intervento”.
3	a) Significatività di ubicazione	Riportare informazioni e allegare mappe sintetiche relative alla ubicazione dell’intervento rispetto al perimetro urbano
	b) Significatività di estensione	Riportare informazione e allegare mappe sintetiche relative alla estensione dell’intervento in mq.
	c) Significatività delle azioni	Riportare informazioni e allegare mappe sintetiche relative: - alla superficie di de-impermeabilizzazione e inerbimento - alla superficie di copertura arborea prevista - alla eventuale modalità di recupero delle acque meteoriche

Al di là della documentazione minima innanzi elencata, l’Ente proponente può allegare ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria per la valutazione della proposta di intervento. La documentazione ulteriore andrà numerata progressivamente a partire dal numero 12.

12) TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), ogni Ente locale potrà presentare una o più domande di finanziamento, ciascuna delle quali riferita ad interventi distinti e localizzati in aree differenti.

A ciascuna domanda dovrà essere obbligatoriamente associato un Codice Unico di Progetto (CUP).

Le domande andranno predisposte utilizzando l’apposito modello allegato al Bando (Allegato 1) e trasmesse entro i termini suindicati all’indirizzo pec sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it.

Ciascuna domanda, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente Locale, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) **elaborati** relativi ai “*Contenuti minimi della proposta di intervento*”, come dettagliati nel paragrafo “11. Contenuti minimi delle proposte di intervento”. Gli elaborati dovranno avere la medesima numerazione e denominazione di quelli indicati nel DM Ambiente 2/2025, quindi n. 11 elaborati così denominati:

1. Corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento;
2. Certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico ante e post operam;

3. Stato di degrado del suolo e cause (con idonea documentazione fotografica sullo stato di consumo di suolo attuale);
4. Modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste;
5. Obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento;
6. Indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento;
7. Eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento;
8. Cronoprogramma tecnico-finanziario;
9. Elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie;
10. Quadro economico;
11. Tabella compilata con gli elementi informativi di sintesi;

b) **atto di approvazione della proposta progettuale** contenente:

1. l'approvazione degli elaborati di cui alla lettera a);
2. la dichiarazione che l'area o le aree oggetto di intervento è/sono di proprietà pubblica ovvero che se ne prevede **l'espropriazione** per pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 nell'ambito dell'intervento proposto e **nei limiti di spesa** specificati nel paragrafo "7. Spese ammissibili".
3. la dichiarazione che la proposta di intervento non riguarda interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé già prevedono o devono prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
4. la dichiarazione di assenza di vincoli territoriali o urbanistici ostativi alla realizzazione dell'intervento;
5. la dichiarazione che l'area o le aree oggetto d'intervento, secondo la certificazione urbanistica *ante operam*, sono/non sono già classificate come "*area verde ad uso pubblico*" con vincolo di inedificabilità; qualora tale uso e/o vincolo non risultassero già presenti nello strumento urbanistico vigente, allegare alla domanda di finanziamento la dichiarazione di cui al punto d);
6. la dichiarazione in merito all'entità del cofinanziamento, ove previsto;
7. la dichiarazione che l'intervento costituisce/non costituisce attuazione di uno o più strumenti di pianificazione (indicare in caso positivo gli estremi degli atti di approvazione degli strumenti di pianificazione citati), ai fini della valutazione in relazione al criterio regionale di priorità B "*Grado di attuazione della pianificazione territoriale o urbanistica volta alla rinaturalizzazione dei suoli*";
8. la dichiarazione che l'intervento costituisce/non costituisce attuazione di uno o più strumenti/strategie di pianificazione (indicare in caso positivo gli estremi degli atti di approvazione degli strumenti di pianificazione citati), ai fini della valutazione in relazione al criterio regionale di priorità C "*Grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana volti alla realizzazione di aree verdi*";

c) **scheda CUP** (Codice Unico di Progetto);

- d) nel caso di cui al secondo periodo del precedente punto b.5, **dichiarazione** a firma del Legale rappresentante con cui si assume l'**impegno preliminare** a classificare l'area o le aree oggetto d'intervento come *"area verde ad uso pubblico"* con vincolo di inedificabilità².

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione definite nel presente paragrafo comporta l'inammissibilità della domanda.

13) TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L'erogazione delle risorse agli Enti Locali beneficiari avverrà secondo le modalità di seguito indicate ed è subordinata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, secondo quanto previsto per ciascuna quota dal presente bando nonché ulteriormente specificato nell'Accordo di Programma da sottoscrivere tra Regione Puglia e MASE, oltre che all'effettiva erogazione alla Regione Puglia, da parte del MASE, della corrispondente quota del finanziamento complessivo, come previsto dall'articolo 1, comma 6, del DM Ambiente 2/2025. In particolare:

- **PRIMA QUOTA:** fino al 30% del contributo approvato sarà erogato, entro 60 giorni della data di accettazione del contributo e a seguito della sottoscrizione delle disposizioni tecnico – amministrative;
- **SECONDA QUOTA:** fino al 30% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, di almeno il 25% del finanziamento complessivo del singolo intervento;
- **TERZA QUOTA:** fino al 20% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, di almeno il 55% del finanziamento complessivo del singolo intervento;
- **QUOTA A SALDO:** fino al 20% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, del 100% del finanziamento complessivo del singolo intervento.

Le soglie di avanzamento dei pagamenti sopra indicate dovranno essere dimostrate anche attraverso i dati di monitoraggio di cui all'articolo 3 del DM Ambiente 2/2025.

14) TEMPISTICHE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti dovranno pubblicare il **bando di gara per l'affidamento dei lavori** relativi all'intervento proposto **entro 12 (dodici) mesi** dalla data di programmazione degli interventi, come stabilito dall'accordo previsto all'articolo 1, comma 3, del DM Ambiente 2/2025.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà la revoca del finanziamento, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del DM Ambiente 2/2025.

Il **termine per la realizzazione degli interventi**, comprensivo dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, è fissato al **31 agosto 2027**. La documentazione di **rendicontazione finale** dovrà invece essere **trasmessa entro il 31 ottobre 2027**.

15) GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 9 DELL'ALLEGATO 2 DEL DM AMBIENTE 2/2025

- **Perimetro urbano:** si intende il perimetro dell'area urbana ad oggi costruita, che si sviluppa internamente al perimetro dell'area urbana prevista nello strumento urbanistico vigente. Le mappe da

² Si rimanda a quanto a tal proposito precisato nella sezione 6.1) del paragrafo "6. Interventi ammissibili".

produrre negli elaborati della proposta di intervento possono essere ricavate mediante la sovrapposizione dell'ortofoto più recente dell'edificato sulla cartografia dell'area urbana dello strumento urbanistico vigente.

- **Ubicazione dell'intervento:** per "centrale al perimetro urbano" si intende più vicino al centro città rispetto al perimetro; per "marginale interno" si intende più vicino al perimetro rispetto al centro città; per "marginale esterno al perimetro urbano" si intende prossimo al perimetro urbano entro 1 km all'esterno; per "molto esterno al perimetro urbano" si intende oltre 1 km all'esterno del perimetro urbano.
- **Lavorazioni primarie:** si intendono le lavorazioni necessarie a stabilire un assetto di base alla azione di rinaturalizzazione del suolo
- **Lavorazioni secondarie integrative:** si intendono le lavorazioni aggiuntive a quelle primarie che si rendono necessarie, per particolari casi, e migliorative per l'efficacia complessiva dell'intervento.
- **Suoli degradati in ambito urbano e periurbano:** si intendono i suoli situati all'interno del perimetro urbano o marginalmente esterno ad esso che presentano i caratteri di completo degrado essenzialmente attribuibili alla totale impermeabilizzazione, copertura con materiale artificiale, compattazione, erosione, perdita della fertilità.
- **Suoli in via di degrado in ambito urbano e periurbano:** si intendono i suoli situati all'interno del perimetro urbano o marginalmente esterno ad esso che presentano i caratteri di locale degrado essenzialmente attribuibili alla parziale compattazione, erosione, copertura con materiale artificiale, salinizzazione e contaminazione, riduzione della fertilità, desertificazione.

16) PUBBLICITÀ DEL BANDO

In attuazione di quanto disposto dal DLgs 33/2013, il presente Bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia: <https://www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi>.

17) STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Struttura responsabile del procedimento è la Sezione Urbanistica e il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giuseppe Orlando, funzionario EQ "Riqualificazione Urbana" della Sezione Urbanistica.

18) RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione Urbanistica, inviando una e-mail all'indirizzo servizio.urbanistica@regione.puglia.it o una pec all'indirizzo sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it.

19) DIRITTO DI ACCESSO

Per l'esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall'art. 5 del DLgs 33/2013, dalla LR 15/2008 Regolamento Regionale n. 20/2009.

20) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (DLgs 196/2003 Regolamento (UE) 2016/679), la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell'istanza di finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura.

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del DLgs 196/2003 così come novellato dal DLgs 101/2018.

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle fonti indicate al paragrafo 1 del presente Bando. La base giuridica è quindi l'esercizio di un pubblico potere, di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") è contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.

I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.

I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte. I dati sono conservati per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario (Art. 82 "Disponibilità dei documenti" del Reg. UE 1060/2021).

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. L'esattezza e l'aggiornamento dei dati è effettuato dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche postume attraverso specifica procedura.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rdp@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

21) FORO COMPETENTE

Avverso il presente Bando, la sua interpretazione, validità ed efficacia è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURP ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione al BURP.

22) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Urbanistica

ALLEGATO 1

al Bando “RINATURALIZZAZIONE DI SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO”

MODELLO DI DOMANDA

MODELLO DI DOMANDA

Alla c.a. Sezione Urbanistica
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO

L. n. 197/2022, art. 1, co. 695

DOMANDA DI ADESIONE

al Bando "RINATURALIZZAZIONE DI SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO" per la presentazione delle proposte di intervento finalizzate alla rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, in attuazione del DM Ambiente 2 gennaio 2025, n. 2 e della DGR 11 agosto 2025, n. 1250.

La/Il sottoscritta/o (nome, cognome) _____ in qualità di Legale rappresentante del (nome Ente locale) _____, in provincia di _____, con codice fiscale _____,

CHIEDE

che la proposta di intervento con CUP _____, Titolo _____, di importo complessivo pari a _____, venga ammessa a beneficiare del finanziamento pari a _____, a valere sulle risorse ministeriali del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" (istituito con L. 197/2022, art. 1, comma 695), secondo il riparto regionale di cui all'Allegato 1 del DM Ambiente 2/2025, nei termini definiti dal medesimo Decreto nonché dal Bando regionale "RINATURALIZZAZIONE SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO, IN AMBITO URBANO E PERIURBANO".

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

1. di essere pienamente a conoscenza e di accettare integralmente, senza alcuna riserva, i contenuti del DM Ambiente 2/2025, del Bando regionale "RINATURALIZZAZIONE DI SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO", nonché dei relativi allegati;

MODELLO DI DOMANDA

2. di prendere atto delle condizioni di concessione e revoca del finanziamento stabilite nel Bando regionale di cui all'oggetto;
3. di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che potrebbe essere richiesta ai fini delle attività istruttorie della proposta di intervento;
4. di aver compilato in modo completo e conforme tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda di finanziamento dell'intervento, come indicato nel paragrafo "12. *Tempi e modalità di presentazione delle domande di finanziamento*" del Bando regionale, mantenendo la medesima numerazione e denominazione ivi indicate;
5. di aver approvato gli elaborati dei "Contenuti minimi delle proposte di intervento" presentati con la domanda di finanziamento, secondo la tipologia di atto ed i contenuti specificati nel paragrafo "11. *Contenuti minimi delle proposte di intervento*" del Bando regionale;
6. che la proposta di intervento soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - a. riguarda suoli degradati o in via di degrado, situati in ambito urbano o periurbano;
 - b. riguarda aree di proprietà pubblica, o da acquisire al demanio pubblico, prive di qualsiasi vincolo territoriale o urbanistico che possa ostacolare l'esecuzione dell'intervento;
 - c. prevede la destinazione finale ad "area verde ad uso pubblico" e il vincolo di inedificabilità (in caso contrario, come specificato nella sezione 6.1 del paragrafo "6. *Interventi ammissibili*", l'Ente deve assumere mediante dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante, l'impegno preliminare ad introdurre negli strumenti urbanistici la destinazione di "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità sulle aree oggetto dell'intervento);
7. che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, non ricorrono le cause di esclusione definite dal paragrafo 6 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, richiamate nella sezione 8.1 del paragrafo "8. *Valutazione delle proposte di intervento*" del Bando regionale, ovvero:
 - a. la proposta non è coerente con le finalità del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" e dai contenuti del DM Ambiente 2/2025 nonché dei relativi allegati, ovvero l'intervento non produce un'effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento;
 - b. la proposta riguarda interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
 - c. il fabbisogno economico relativo alla proposta progettuale, al netto di eventuali cofinanziamenti, non rispetta le condizioni relative alla dotazione finanziaria minima (€ 200.000,00) e massima (€ 1.000.000,00) definita dal presente Bando in attuazione delle DGR n. 1250/2025 e nel rispetto del DM Ambiente 2/2025;
 - d. la proposta non contiene i "Contenuti minimi delle proposte di intervento" obbligatori identificati al paragrafo "11. *Contenuti minimi delle proposte di intervento*" del Bando regionale;
 - e. la proposta non è identificata con il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - f. la proposta prevede risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.

MODELLO DI DOMANDA

8. *(qualora previste “opere accessorie”, come definite dall’Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 e richiamate nel paragrafo “6. Interventi ammissibili”)* che i costi per le “opere accessorie” sono nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto di cofinanziamenti;
9. che si impegna, qualora la domanda risulti ammissibile e finanziabile, a pubblicare il Bando di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento proposto entro il termine di dodici mesi dall’avvenuta programmazione degli interventi con accordo di cui all’art. 1, co. 3 del DM Ambiente 2/2025, pena la revoca del finanziamento ai sensi dell’art. 4, co. 1 del medesimo Decreto;
10. di non aver ottenuto e non richiedere altri contributi pubblici, al netto di cofinanziamenti, per la realizzazione delle stesse opere oggetto della presente domanda;
11. qualora la domanda risulti ammissibile e finanziabile, nel caso in cui l’area/le aree oggetto di intervento non siano destinate ad “area verde ad uso pubblico” con vincolo di inedificabilità, di impegnarsi a presentare, prima della sottoscrizione dell’Accordo tra Regione e MASE, la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si assume l’obbligo di introdurre negli strumenti urbanistici, nel rispetto della normativa urbanistica regionale vigente, la destinazione di “area verde ad uso pubblico” con vincolo di inedificabilità per le aree oggetto dell’intervento;
12. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e di aver ottenuto il consenso degli eventuali ulteriori interessati, qualora i file caricati sulla piattaforma contengano dei loro dati personali.

ALLEGA

- Elenco elaborati di cui al paragrafo “11. Contenuti minimi delle proposte di intervento” (da numerare come specificato nel medesimo paragrafo)
- Ulteriori elaborati (da numerare progressivamente a partire dal numero 12).

Firma del Legale rappresentante
